

STATUTO**INDICE****Titolo I****PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

- Art. 1 – Comune
- Art. 2 – Stemma gonfalone
- Art. 3 – Funzioni del Comune
- Art. 4 – Funzioni del Comune nel settore della sanità
- Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico
- Art. 6 – Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero
- Art. 7 – Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 8 – Sviluppo economico
- Art. 9 – Programmazione economico sociale e territoriale
- Art. 10 – Albo Pretorio
- Art. 11 – Servizi pubblici

Titolo II**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****Capo I****I Consiglieri Comunali**

- Art. 12 – Il Consigliere Comunale
- Art. 13 – Doveri del Consigliere Comunale
- Art. 14 – Poteri del Consigliere
- Art. 15 – Dimissioni del Consigliere Comunale
- Art. 16 – Consigliere Anziano
- Art. 17 – Gruppi Consiliari

Capo II**Il Consiglio Comunale**

- Art. 18 – Il Consiglio Comunale - Poteri
- Art. 19 – Prima adunanza
- Art. 20 – Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 21 – Ordine del giorno
- Art. 22 – Notifica dell'avviso di convocazione
- Art. 23 – Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 24 – Numero dei voti per la validità delle deliberazioni
- Art. 25 – Astensione dei Consiglieri
- Art. 26 – Pubblicità delle sedute
- Art. 27 – Votazioni
- Art. 28 – Commissioni Comunali permanenti
- Art. 29 – Regolamento interno

Capo III**Giunta Comunale***Sez. I – Elezioni - Durata in carica - Revoca*

- Art. 30 – Composizione della Giunta Comunale
- Art. 31 – Elezione del Sindaco e degli assessori
- Art. 32 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore
- Art. 33 – Durata in carica - Surrogazioni
- Art. 34 – Revoca della Giunta Comunale
- Art. 35 – Dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli assessori
- Art. 36 – Decadenza dalla carica di Sindaco o di assessore
- Art. 37 – Revoca degli assessori

Sez. II – Attribuzioni - Funzionamento

- Art. 38 – Attribuzioni della Giunta

- Art. 39 – Adunanza e deliberazioni

**Capo IV
Il Sindaco**

- Art. 40 – Funzioni
- Art. 41 – Competenze
- Art. 42 – Delegazione del Sindaco
- Art. 43 – Surrogazione del Consiglio per le nomine
- Art. 44 – Poteri di ordinanza del Sindaco
- Art. 45 – Competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo

Titolo III**PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI****Capo I****Istituti della partecipazione**

- Art. 46 – Libere forme associative
- Art. 47 – Istanze, petizioni, proposte
- Art. 48 – Referendum Consultivo
- Art. 49 – Effetti del referendum
- Art. 50 – Disciplina del referendum
- Art. 51 – Azione popolare

Capo II**Diritto di accesso e di informazione**

- Art. 52 – Pubblicità degli atti
- Art. 53 – Diritto di accesso all'informazione

Titolo IV**UFFICIO E PERSONALE**

- Art. 54 – Organizzazione degli uffici e del personale

Capo I**Organizzazione degli uffici**

- Art. 55 – Ufficio Comunale

Capo II**Organizzazione del personale**

- Art. 56 – Disciplina dello status del personale
- Art. 57 – Collaborazioni esterne

Capo III**Responsabilità disciplinare del personale**

- Art. 58 – Norme applicabili

Capo IV**Segretario Comunale**

- Art. 59 – Stato giuridico e trattamento economico
- Art. 60 – Funzioni del Segretario

Titolo V**RESPONSABILITÀ**

- Art. 61 – Responsabilità verso il Comune
- Art. 62 – Responsabilità verso i terzi
- Art. 63 – Responsabilità dei contabili
- Art. 64 – Ordinamento

Titolo VI**FINANZA E CONTABILITÀ**

- Art. 65 – Finanze comunali
- Art. 66 – Prescrizioni dell'azione di responsabilità
- Art. 67 – Lasciti e donazioni

- Art. 68 – Contabilità comunale: il bilancio
 Art. 69 – Contabilità comunale: il conto consuntivo
 Art. 70 – Attività contrattuale
 Art. 71 – Revisione economica-finanziaria
 Art. 72 – Tesoreria
 Art. 73 – Controllo economico della gestione

**Titolo VII
 ATTIVITÀ NORMATIVA**

- Art. 74 – Ambito di applicazione dei regolamenti
 Art. 75 – Procedimento di formazione dei regolamenti

**Titolo VIII
 REVISIONE DELLO STATUTO**

- Art. 76 – Modalità
 Art. 77 – Disposizioni finali e transitorie

— • —

**Titolo I
 PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

Art. 1

1. Il Comune di Adrara San Martino è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

1. Il Comune di Adrara San Martino è costituito dalla comunità insediata nel territorio del Comune medesimo.
2. La sede degli organi comunali è fissata nel comune medesimo.
3. Il comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale ed approvati secondo le modalità e le forme previste dalle Leggi in vigore.
4. Il regolamento disciplina i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti sul territorio, senza fini di lucro e definisce le modalità di concessione.
5. Il Comune confina con: Adrara San Rocco, Vigolo, Viadanica, Sarnico, Villongo, Foresto Sparso, Berzo San Fermo, Grone.
 Il Comune di Adrara San Martino è costituito dal capoluogo e dalle frazioni: Squadra, Collepiano, Gazzenda, Costa, Mascherpinga.

Art. 3

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli od associati, alle scelte della Comunità.
2. Il Comune valorizza il principio di uguaglianza fra uomo e donna, precostituendo strumenti adeguati perché venga eliminata ogni causa limitativa alla sua generalizzata attuazione.

Art. 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Programma e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di Handicap, agli inabili ed agli invalidi.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della Comunità.

Art. 6

Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali.

2. Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli o associati.

4. Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare per pubbliche calamità.

6. Il Sindaco, o suo delegato, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi regionali e statali in materia.

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune programma e coordina le attività commerciali e l'organizzazione dell'apparato distributivo per garantire al consumatore la funzionalità.

2. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e favorisce l'associazionismo per consentire la più vasta collocazione del prodotto ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.

4. Il Comune stimola e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9

Programmazione economica-sociale e territoriale

1. In conformità alle disposizioni di legge in materia, il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti di una flessibile programmazione.

2. Per programmi speciali dello Stato e della Regione il Comune provvede ad acquisire, per ciascun programma, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e dei sindacati.

Art. 10

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza al pubblico.

2. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 11

Servizi Pubblici

1. Il Comune può gestire i servizi nelle seguenti forme:

a) in economia

b) in concessione a cooperative e/o a terzi

c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale

d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale

e) mediante la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e province, interessati alla gestione del servizio.

2. In previsione della loro fusione, due o più Comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di servizi e di funzioni.

Può anche far parte della unione non più di un Comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti. L'unione di Comuni costituita secondo gli artt. 11 e 26 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

Titolo II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

I Consiglieri comunali

Art. 12

Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività sono stabiliti dalla legge.

Art. 13

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori di commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano ad una intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale dopo dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 14

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

5. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45, commi 2 e 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142 si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 15

Dimissioni del Consigliere Comunale

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto ed hanno efficacia dalla loro presentazione.

Art. 16

1. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

Art. 17

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti.

2. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascuno la propria identità.

Capo II **Il Consiglio Comunale**

*Art. 18**Il Consiglio Comunale - Poteri*

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.

3. I poteri e le funzioni del Consiglio Comunale non possono essere delegate.

*Art. 19**Prima adunanza*

1. Nella prima adunanza il Consiglio Comunale convalida gli eletti e procede all'elezione del Sindaco e della Giunta.

2. Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima seduta.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli artt. 23 e 24 del presente Statuto.

6. Non si procede all'elezione del Sindaco e degli Assessori se non dopo aver provveduto all'eventuale surrogazione di Consiglieri.

*Art. 20**Convocazione del Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Il Sindaco fissa pure il giorno dell'adunanza.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per la trattazione delle materie di cui all'Art. 32 comma 2, lettere A) e B) della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco
- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nel caso di cui alla precedente lettera B) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

5. In caso d'urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

*Art. 21**Ordine del giorno*

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

*Art. 22**Notifica dell'avviso di convocazione*

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del

giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza, o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

3. Per la notifica delle adunanze del Consiglio, il Consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto alla carica di Consigliere Comunale.

*Art. 23**Numero legale per validità delle sedute*

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità della adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervengano alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

*Art. 24**Numero per la validità delle deliberazioni*

1. Nessuna deliberazione è valida se non si ottiene la maggioranza assoluta dei votanti (50%+1), fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) i Consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare al voto;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti computati secondo il precedente comma.

*Art. 25**Astenzione dei consiglieri*

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

*Art. 26**Pubblicità delle sedute*

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

*Art. 27
Votazioni*

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

*Art. 28
Commissioni Consiliari Permanenti*

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti elette nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni, la loro competenza per materie, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti audizione dei responsabili dei servizi, anche ai fini di vigilanza sulla attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori.
5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.
6. Le commissioni consiliari permanenti non hanno poteri deliberativi.
7. Il Consiglio Comunale istituisce comunque nel proprio seno, con sistema proporzionale la Commissione per le garanzie statutarie.

*Art. 29
Regolamento interno*

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale di cui al Capo I ed al Capo II del presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati al Comune.

**Capo IV
La Giunta Comunale**

Sez. I - Elezione - Durata in carica - Revoca

*Art. 30
Composizione della Giunta Comunale*

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da n. 4 assessori. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'assessore da lui delegato denominato vice-Sindaco o in assenza di quest'ultimo dall'assessore anziano.

*Art. 31
Elezione del Sindaco e degli Assessori*

1. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e degli Assessori sono convocate e presiedute dal Consigliere anziano.
2. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio Comunale, sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla carica di assessore.
3. L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:
 - a) dalla presentazione di proposte politiche e programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di assessore. Tali proposte possono essere depositate nella stessa adunanza nella quale si discute dell'elezione;

- b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra. Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la prescritta maggioranza si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine di 60 giorni di cui agli artt. 34, comma 2° e 39, comma 1°, lett. b), n. 1) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

*Art. 32
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore*

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta municipale, ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti ed adottati.

*Art. 33
Durata in carica - Surrogazioni*

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-sindaco e si procede al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 31 del presente statuto con la convocazione del Consiglio entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.
3. Il Sindaco propone al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica. L'elezione, da tenersi a scrutinio palese, avviene come stabilito dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

*Art. 34
Revoca della Giunta Comunale*

1. La Giunta risponde del proprio operato al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi assessori.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale al Sindaco ed agli Assessori.
6. Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova giunta.

*Art. 35
Dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli assessori*

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli

Assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale, da tale data decorre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 39 comma 1, lettera b) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La giunta dimissionaria resta in carica sino all'inse-diamento della nuova giunta.

Art. 36

Decadenza dalla carica di Sindaco o di assessori

1. La decadenza dalla carica di Sindaco o di assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla giunta.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio, trascorsi dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 33, comma 2 del presente statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 35 del presente statuto.

Art. 37

Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di revoca.

3. La revoca è approvata con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Sezione II – Attribuzioni - Funzionamento

Art. 38

Attribuzione della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale o al Sindaco.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 39

Adunanza e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 30 del presente Statuto.

Capo V Il Sindaco

Art. 40

Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 41

Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali;

d) indice i referendum;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica, anche attraverso delega;

i) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza;

l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 42

Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e Funzionalità lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Nell'esercizio delle attività delegate agli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente statuto.

7. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depo-

sitano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti e specifiche Attività o servizi.

Art. 43

Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non delibere le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32, comma 2, lett. N della L. 142/90 o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 44

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanza in conformità alle Leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 45

Competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrainvende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'inaadempimento delle funzioni stesse.

3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ai Consiglieri Comunali, limitatamente all'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

Titolo III

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Capo I

Istituti della partecipazione

Art. 46

Libera forma associativa

1. L'amministrazione per promuovere e valorizzare le libere forme associative dei cittadini singoli o associati:

a) tiene elenco aggiornato delle Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento alla Giunta Comunale ed alle quali preferenzialmente ed in relazione alle disponibilità di bilancio verranno assegnati i contributi secondo le modalità dell'apposito regolamento;

b) le associazioni da riconoscere non devono avere finalità di lucro ma, in linea generale, di servizio alla comunità.

Art. 47

Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, devono essere presentate alla Segreteria del comune ed indirizzate al Sindaco.

Esse devono essere presentate su fogli di protocollo uso bollo ed essere regolarmente firmate.

Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità.

Le istanze, le petizioni e le proposte devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta.

3. Le istanze saranno esaminate dalla commissione per le garanzie statutarie.

La commissione, a maggioranza assoluta dei voti, deciderà sull'ammissibilità in relazione all'interesse rappresentato ed alla competenza istituzionale e giuridica del Comune.

4. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione per le garanzie statutarie, se l'oggetto dell'istanza riguarda materia di competenza del Consiglio Comunale riferirà allo stesso che adotterà di norma entro 60 giorni gli opportuni provvedimenti dalla decisione di ammissibilità espressa sempre dalla commissione per le garanzie statutarie.

Il termine di cui sopra potrà essere prorogato ove sussistano speciali ragioni che non consentano una conclusione nei tempi previsti, tali ragioni ed il nuovo termine dovranno risultare dalla motivazione del provvedimento di proroga.

In ogni caso al richiedente verrà data risposta scritta a cura degli uffici e a firma del Sindaco, entro 15 giorni dalla decisione.

5. La Segreteria del Comune provvederà alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte mediante l'inserzione per sunto in apposito registro cronologico delle stesse e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti.

Gli originali delle istanze, petizioni e proposte saranno conservati negli archivi secondo le vigenti disposizioni; di queste e delle relative decisioni può essere richiesta la visione ed il rilascio di copie.

5 bis. Qualora le istanze, le petizioni e le proposte siano presentate da almeno 100 elettori, il Consiglio Comunale è tenuto a discuterle entro 60 giorni dalla loro presentazione.

Art. 48

Referendum consultivo

1. Il Comune intende promuovere, attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. Il referendum consultivo può essere proposto anche dai cittadini secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 50 del presente statuto.

Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di competenza del Consiglio Comunale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revocche e decadenze;

b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;

c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;

d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;

e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;

f) revisione dello statuto;

g) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quadriennio.

3. Il Consiglio Comunale, su iniziative della Giunta o su sua autonoma iniziativa indice referendum consultivo con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 49

Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti.

2. Il referendum consultivo ha validità se votano almeno il 50% degli elettori votanti per le elezioni comunali.

2 bis. Il Consiglio Comunale successivamente alla proclamazione del risultato referendario può deliberare gli atti per la sua attuazione.

Art. 50

Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 51

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio.

Capo II

Diritto di accesso e di informazione

Art. 52

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, emanata in conformità a quanto previsto dall'apposito regolamento, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso un Ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione Lombardia e dei regolamenti comunali.

Art. 53

Diritto d'accesso all'informazione

1. Tutti i cittadini, singoli od associati hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Titolo IV UFFICI E PERSONALE

Art. 54

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo I

Organizzazione degli uffici

Art. 55

Ufficio comunale

1. L'ufficio comunale si articola in settori.

2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

3. Il settore può articolarsi in «servizi» ed anche in «unità operative».

4. Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovra ordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

Capo II

Organizzazione del personale

Art. 56

Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali sottoscritti a livello nazionale.

Art. 57

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli

incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

Capo III

Responsabilità disciplinare del personale

Art. 58

Norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

Capo IV

Segretario Comunale

Art. 59

Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 60

Funzioni del Segretario

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
- b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
- d) esercita tutte le funzioni di cui all'art. 51 della legge n. 142 del 1990.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che, sottoscrive insieme con il Sindaco.

TITOLO V RESPONSABILITÀ

Art. 61

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di leggi che comportano danni all'erario del Comune.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1° devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccol-

ti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 62

Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 63

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 64

Ordinamento

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

Art. 65

Finanze comunali

1. La finanza del Comune è costituita da:
- a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanzino i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 66

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'a-

zione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di Personalità e di inestensibilità agli eredi.

*Art. 67
Lasciti e donazioni*

1. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazioni di beni immobili.

*Art. 68
Contabilità comunale: il bilancio*

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Gli impegni di spesa assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario sono nulli di diritto.

*Art. 69
Contabilità comunale: il conto consuntivo*

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti di cui all'art. 71 del presente statuto.

*Art. 70
Attività contrattuale*

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

2. La deliberazione deve indicare:

- a) il fine che il contratto deve perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
- c) le modalità e le ragioni della scelta del contraente.

3. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti.

*Art. 71
La revisione economica finanziaria*

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore dei conti scelto tra:

- a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
- b) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

3. Il revisore dei conti in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

- a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime

rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

*Art. 72
Tesoreria*

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione di tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali a' sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979 n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

*Art. 73
Controllo economico della gestione*

1. La Giunta Comunale provvede collegialmente o a mezzo dell'Assessore competente, quando vi sia stata delega in tal senso, alla gestione del bilancio.

**Titolo VII
ATTIVITÀ NORMATIVA**

*Art. 74
Funzioni normative*

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta al Sindaco o ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

*Art. 75
Procedimento di formazione del regolamento*

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni Consigliere Comunale, ed alla Giunta Municipale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: la prima all'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142; la seconda da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Titolo VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 76 *Modalità*

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 purché sia trascorso un anno dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non trascorsi due anni dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 77 *Disposizioni finali e transitorie*

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale, il regolamento delle Commissioni Consiliari e il regolamento di disciplina degli Istituti di partecipazione sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Il regolamento sulla amministrazione del patrimonio deve essere deliberato di norma, entro un anno dalla entrata in vigore del presente Statuto.